

BGer 6A.82/2002 vom 22. Januar 2003

Bundesgericht, 2003-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6A.82_2002

FR: TF 6A.82/2002 du 22 janvier 2003

IT: TF 6A.82/2002 del 22 gennaio 2003

Regeste

Costruzioni stradali e circolazione stradale

Erwägungen

E. 5

Il ricorrente lamenta inoltre che l'autorità cantonale non abbia tenuto sufficientemente conto del suo "bisogno professionale accresciuto" di guidare per acquisire il proprio reddito lavorativo. Egli sostiene infatti che, esercitando la sua attività lavorativa in otto diversi ospedali oltre che nella propria clinica diurna di X. _____, risulta impensabile di poter delegare a terze persone il compito di assistere i pazienti dopo le operazioni o in caso di complicazioni post-operatorie, né si può pretendere che qualcuno sia sempre disponibile ad accompagnarlo nei suoi spostamenti professionali. La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonizione è una misura a carattere penale (DTF 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 2b). Essa serve a correggere i conducenti, a impedire la recidiva e ad aumentare la sicurezza del traffico (art. 30 cpv. 2 OAC ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCStr). Trattasi quindi di una misura con compiti repressivi, preventivi ed educativi (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa; 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 3b; 120 Ib 504 consid. 4b), la cui durata va stabilita in funzione della gravità della colpa, della reputazione e della necessità professionale di condurre veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Per quanto riguarda più specificatamente la valutazione del preteso "bisogno professionale accresciuto" del ricorrente di disporre della licenza di condurre, è sufficiente rinviare (art. 36a cpv. 3 OG) alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 9, consid. 6). In questa sede basta rilevare che determinante nell'ambito di tale valutazione è la questione se l'interessato, date le sue esigenze professionali, risulterebbe maggiormente, e quindi iniquamente, toccato dalla revoca rispetto agli altri utenti (DTF 123 II 572 consid. 2c; v. anche René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, no 2441 e segg.). Ciò non appare essere il caso. Gli inconvenienti pratici e finanziari, in particolare le difficoltà che il ricorrente incontrerebbe nei suoi frequenti spostamenti presso i diversi ospedali e cliniche nei quali esercita e l'obbligo di assumere alti costi per organizzare il suo trasporto facendo eventualmente capo a degli autisti professionisti, sono parte integrante dello scopo afflittivo e dissuasivo della decisione litigiosa e non interferiscono sull'esercizio della professione del ricorrente più di quanto sia necessario a una corretta applicazione di questa misura. Il Tribunale federale ha d'altronde già avuto modo di confermare in DTF 126 II 202 una revoca della licenza di condurre decretata nei confronti di un medico macchiato di una grave colpa nell'ambito della circolazione stradale, e questo malgrado le ovvie e importanti difficoltà che il provvedimento gli avrebbe causato nell'esercizio della sua professione. In questa decisione si era pure osservato che incombeva semmai al legislatore elaboratore

delle misure che permettano, in simili casi, di pronunciare una revoca della licenza sospesa condizionalmente o un semplice ammonimento (DTF 126 II 202 consid. 1c).

E. 6

L'insorgente ritiene infine che la sentenza impugnata viola il principio dell'esigenza della motivazione della pena in caso di concorsi di reati ex art. 68 CP . Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l' art. 68 CP è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 120 Ib 54 consid. 2a; 116 Ib 151 consid. 3c). Qualora sussistano più infrazioni suscettibili di dare luogo ad una revoca della licenza di condurre, l'autorità amministrativa è tenuta, in analogia all' art. 68 n. 1 CP , a pronunciare la revoca per l'infrazione più grave aumentandola in misura adeguata. Dalla ponderazione di tutti gli elementi determinanti (art. 33 cpv. 2 OAC) risulta un unico provvedimento (globale), che non deve necessariamente indicare la durata della revoca per ogni singola infrazione (DTF 122 II 180 consid. 5b; 116 Ib 151 consid. 3c). In concreto non è ben dato di vedere in che misura la Corte cantonale avrebbe leso la disposizione invocata; certo, valutando tutti gli elementi determinanti per la pena (v. in particolare i consid. 5.3 e 7 della sentenza impugnata) i giudici cantonali non hanno indicato i gradi di incidenza dei singoli reati, ma, come si evince dalla giurisprudenza testé citata, non erano nemmeno tenuti a farlo. Né si può affermare che i giudici ticinesi abbiano omesso di considerare le attenuanti a favore del ricorrente, quale ad esempio il tempo trascorso tra la commissione dei reati e l'emanazione del provvedimento di revoca della patente, oggetto di un'ampia trattazione al consid. 5.2 della sentenza cantonale. Infine, per quanto attiene alla commisurazione vera e propria della pena, occorre ricordare l'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb).

E. 7

Discende da quanto precede, che l'autorità cantonale nel pronunciare la revoca della licenza di condurre del ricorrente per la durata di quattro mesi in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett a LCStr, non ha abusato del suo potere di apprezzamento; pertanto, il gravame va disatteso. La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 OG). Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata. 2. La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale delle strade. Losanna, 22 gennaio 2003 In nome della Corte di cassazione penale del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.